

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2001

## Approvazione del protocollo tecnico di selezione clonale.

IL DIRETTORE GENERALE  
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e le successive modificazioni ed integrazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alle procedure per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al catalogo nazionale delle varietà di vite;

Considerato che all'art. 1 del suddetto decreto 22 dicembre 1997 è previsto che la selezione e l'omologazione delle varietà di vite deve avvenire secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario stabilire il protocollo tecnico per l'attuazione di tale disposizione, così da renderne omogenea l'applicazione;

Considerato che il comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite ha espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di detto provvedimento nella seduta del 3 marzo 2000;

Decreta:

Articolo unico

La selezione clonale delle varietà di vite nonché l'omologazione e l'iscrizione dei relativi cloni nel registro nazionale delle varietà di vite dovrà avvenire secondo le disposizioni contenute nel protocollo tecnico allegato al presente decreto.

Sono escluse da detta selezione ed omologazione le varietà di vite ed i relativi cloni geneticamente modificati.

Il presente decreto registrato presso gli organi di controllo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Roma, 6 febbraio 2001

Il direttore generale: Ambrosio

Allegato

## PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE

- 1) Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale;
- 2) Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche;
- 3) Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal protocollo fitosanitario;
- 4) costituzione di almeno un vigneto di moltiplicazione, con un minimo di 20 ceppi per ogni biotipo, su un portinnesto. Il campo dovrà essere costituito preferibilmente nella zona di individuazione o diffusione del vitigno in selezione o comunque vocata ed il terreno dovrà essere esente da nematodi vettori. I ceppi risultati positivi ai test fitosanitari dovranno essere propagati separatamente.
- 5) Effettuazione di rilievi ed analisi sulle discendenze dei presunti cloni per almeno tre annate al fine di verificare la persistenza, dopo la propagazione, del/i carattere/i per il/i quale/i si è effettuata la selezione.
- 6) Per i vitigni ad uva da vino, al fine di verificare le potenzialità enologiche del presunto clone, dovranno essere effettuate le seguenti analisi:
  - I) varietà con uva a bacca colorata:
    - a) profilo degli antociani della buccia. Se il candidato clone è dotato di polpa colorata, è necessario determinare anche il profilo degli antociani di questa parte dell'acino;
    - b) profilo degli acidi idrossicinnaminici legati all'acido tartarico della buccia e della polpa;
    - c) profilo dei flavonoli della buccia;
    - d) indici di antociani totali a maturazione;
    - e) curve di maturazione degli zuccheri, degli acidi fissi, dell'acidità titolabile e del pH;
    - f) microvinificazione per almeno due annate con analisi chimiche e sensoriali.
  - II) varietà con uva a bacca bianca:
    - a) curve di maturazione degli zuccheri, degli acidi fissi, dell'acidità titolabile e del pH;
    - b) microvinificazione per almeno due annate con analisi chimiche e sensoriali.